



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**BANDO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE
DI ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DEL D.LGS. 3
LUGLIO 2017, N. 117 DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E
DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE**

in attuazione dell'Accordo di programma tra la Provincia Autonoma di Trento e il Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali di data 21 dicembre 2018

Art. 1

Oggetto

1. Il presente bando disciplina la concessione e l'erogazione di contributi alle organizzazioni di volontariato (in seguito "ODV") e alle associazioni di promozione sociale (in seguito "APS") per la realizzazione di attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. n. 117/2017 di rilevanza locale, realizzate sul territorio provinciale con ricadute sul medesimo territorio o su parte di esso.
2. L'importo complessivo a disposizione per gli interventi da finanziare in base a questo bando ammonta a Euro 700.440,00.

Art. 2

Soggetti beneficiari

1. Possono essere beneficiari dei contributi i soggetti (di seguito denominati "Soggetti attuatori") che, alla data di presentazione della domanda:
 - a) sono iscritti nell'albo provinciale delle organizzazioni di volontariato o nel registro provinciale delle associazioni di promozione sociale previsti rispettivamente dall'articolo 3 e dall'articolo 3bis della L.P. n. 8 del 1992. L'iscrizione nei rispettivi albo o registro è richiesta anche durante l'intero periodo di realizzazione dell'attività oggetto del bando, pena la rideterminazione dell'entità del contributo, tenuto conto delle attività svolte e delle spese sostenute in vigenza di iscrizione;
 - b) hanno sede legale nel territorio della provincia di Trento.

Art. 3

Forme di partecipazione

1. Può presentare richiesta di contributo, assumendo il ruolo di soggetto attuatore ai fini del presente bando:
 - a) una singola organizzazione di volontariato (di seguito anche ODV), iscritta all'Albo previsto dall'articolo 3 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8;
 - b) una singola associazione di promozione sociale (di seguito anche APS), iscritta nel registro previsto dall'articolo 3 bis della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8;;
 - c) una forma associativa, anche temporanea, di più organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo previsto dall'articolo 3 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8;

- d) una forma associativa, anche temporanea, di più associazioni di promozione sociale, iscritte nel registro previsto dall'articolo 3 bis della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8;
- e) una forma associativa, anche temporanea, di organizzazioni di volontariato, iscritte all'Albo previsto dall'articolo 3 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 e di associazioni di promozione sociale, iscritte nel registro previsto dall'articolo 3 bis della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8.
2. Nelle ipotesi sub 1 lettera c), d), ed e), ogni forma associativa temporanea è rappresentata nei confronti della Provincia da un soggetto capofila in tutti i suoi rapporti amministrativi, organizzativi, finanziari e contabili inerenti il presente bando.

Art. 4

Partenariato attivo

1. Il soggetto attuatore può costituire un partenariato gratuito (con soggetti profit, non profit o con enti pubblici). In questo caso, la Provincia intrattiene ogni rapporto amministrativo, organizzativo e finanziario esclusivamente con il soggetto attuatore.
2. In presenza di partner, alla domanda di contributo dovranno essere allegate le schede di adesione, sottoscritte dal rappresentante legale dei soggetti partner con cui essi esprimono la loro disponibilità alla partnership gratuita, specificando i ruoli assunti, la parte di attività da svolgere ed eventuali rapporti organizzativi in relazione alla realizzazione del progetto. In mancanza delle schede di adesione, ai fini della valutazione del progetto non viene considerata la partnership.
3. Non sono considerati partner, ai fini di questo bando, i soggetti che dichiarano una mera condivisione o patrocinio del progetto e quelli che partecipano al progetto in qualità di fornitori di beni e servizi.

Art. 5

Progettazione

1. Il progetto è redatto in conformità alle prescrizioni contenute in questo articolo.
2. Il progetto si compone delle seguenti parti:
- a) scheda progettuale, redatta secondo il modulo approvato e pubblicato sul sito internet istituzionale;
- b) piano finanziario di progetto, redatto secondo il modulo approvato e pubblicato sul sito internet istituzionale.

Art. 6

Aree di intervento

1. Sono finanziabili i progetti a rilevanza locale di cui all'art. 5, che perseguono gli obiettivi generali risultanti dalla colonna 1 della Tabella sottostante. Essi si collocano in un'area di intervento specificata nella colonna 2 della medesima tabella con riferimento ai rispettivi obiettivi di riferimento.

TABELLA DEGLI OBIETTIVI GENERALI E DELLE AREE DI INTERVENTO	
1	2
OBIETTIVI GENERALI	AREE D'INTERVENTO

<p>Porre fine ad ogni forma di povertà</p>	<p>1a) Ospitalità notturna ai senza dimora nell'ambito di reti collaborative e di coordinamento tra soggetti pubblici e privati esistenti sul territorio</p> <p>1b) Contrasto alle condizioni di fragilità e di svantaggio della persona, al fine di intervenire su fenomeni di marginalità e di esclusione sociale,</p>
<p>Salute e benessere: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età</p>	<p>2a) Promozione della vita attiva, in salute e benessere, delle persone anziane, secondo principi di equità ed inclusività sociale e criteri che tengono conto anche delle diverse condizioni culturali, attitudini e risorse personali e professionali, di efficienza fisica ed intellettuale nonché dei contesti sociali differenziati di appartenenza, al fine di potenziare l'empowerment personale e di incentivare il senso di responsabilità reciproca e di solidarietà, anche mediante esperienze di scambio inter-generazionale.</p> <p>2b) Prevenzione e sensibilizzazione sul tema delle dipendenze di tipo comportamentale (gioco d'azzardo patologico, Internet, da sostanze) e da consumo</p> <p>2c) Promozione della salute e il benessere delle persone in situazioni di disabilità, riducendo le disuguaglianze, favorendo processi di rete, affiancando e sostenendo le famiglie nell'accoglienza della disabilità e dell'handicap.</p>
<p>Educazione di qualità</p>	<p>3a) Promozione di uno stile di vita sostenibile ed inclusivo, di una cultura pacifica e non violenta, e forme di cittadinanza attiva e globale</p>
<p>Città e comunità sostenibili</p>	<p>4a) Promozione dello sport come strumento di inclusione e coesione sociale, di appartenenza alla comunità, di attitudine al rispetto delle regole</p>
	<p>5a) Sensibilizzazione verso comportamenti di riduzione dello spreco, comportamenti</p>

Consumo e produzione responsabili	sostenibili di produzione, consumo e riutilizzo
-----------------------------------	-------------------------------------------------

2. La Provincia può modificare la collocazione di un progetto da un'area di intervento ad un'altra, nell'ipotesi in cui la nuova collocazione sembri maggiormente rispondente agli obiettivi specifici del progetto.

Art. 7

Termini e modalità per la presentazione delle domande.

1. La domanda di contributo è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante del soggetto attuatore o del soggetto capofila (nel caso di forme associative temporanee) al Servizio provinciale competente in materia di Politiche sociali (di seguito "Servizio") nel periodo compreso tra il giorno **08 ottobre 2019** e il giorno **28 ottobre 2019**, secondo una delle seguenti modalità, a pena irricevibilità:

- a) per consegna diretta presso gli uffici della struttura provinciale competente per l'istruttoria (Servizio Politiche Sociali, via Gilli, n. 4 – 38121 Trento) o presso gli sportelli provinciali periferici di assistenza e informazione al pubblico entro le ore 12.00 (dodici) dell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda;
- b) a mezzo posta, unicamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento (in questo caso, la documentazione si intende presentata in tempo utile ove risulti dal timbro dell'ufficio postale accettante che è stata consegnata non oltre le ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda);
- c) per posta elettronica alla casella di posta elettronica certificata della struttura provinciale competente all'indirizzo serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it, entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda, nel rispetto delle regole tecniche contenute nel Codice dell'Amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo; l'invio da casella di posta elettronica semplice è valido se il documento è sottoscritto mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, anche se sottoscritto con firma autografa, è scansionato e presentato unitamente alla copia del documento di identità; l'invio da casella di posta certificata è valido se il documento è trasmesso mediante una casella di posta elettronica certificata le cui credenziali di accesso sono state rilasciate previa identificazione del titolare (PEC-ID), senza necessità di sottoscrizione.

2. La domanda di contributo è redatta avvalendosi dei moduli approvati dal Servizio Politiche sociali e pubblicati sul sito internet istituzionale della Provincia. In caso di dubbi interpretativi o incongruenze nell'utilizzo della modulistica tra la stessa ed i contenuti del presente bando, si fa prioritariamente riferimento ai contenuti del presente bando.

3. Nella domanda o comunque con apposita comunicazione da effettuare al Servizio Politiche sociali entro la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il soggetto richiedente il contributo deve indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'organizzazione o della forma associativa che rappresenta, al fine dell'effettuazione delle comunicazioni inerenti le iniziative previste nel presente bando.

4. Alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) progetto, redatto con le modalità individuate all'art. 5;
- b) scheda di adesione degli eventuali partner, redatta secondo i moduli approvati e pubblicati sul sito internet istituzionale;

- c) dichiarazione di intenti di costituzione di forma associativa temporanea per la realizzazione del progetto;
 - d) informativa privacy sottoscritta per presa visione.
5. In applicazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 1594/2013, le scansioni del progetto e della documentazione trasmessi alla Provincia devono essere in uno dei formati ammessi (PDF/A, PDF, XML, TXT, TIFF, TIF, JPEG, JPG, JFIF, JPE, EML) e non devono avere dimensioni superiori a 20 MB.
6. Ciascun soggetto attuatore può presentare fino ad un massimo di due domande di contributo per i progetti di cui al presente bando.

Art. 8

Avvio e conclusione delle attività

1. L'attività oggetto del progetto deve avere una durata non inferiore ai 6 (sei) mesi.
2. Il progetto può essere ammesso a contributo anche se già avviato alla data di presentazione della domanda, purché l'avvio sia avvenuto **non prima del 01 ottobre 2019**.
3. Nel caso in cui il progetto sia stato avviato prima dell'approvazione della graduatoria, ma non risulti collocato in posizione utile per la concessione del contributo, tutte le spese sostenute restano a carico del Soggetto richiedente.
4. Il soggetto attuatore comunica la data di avvio della realizzazione dell'attività al Servizio, unitamente agli estremi identificativi del conto corrente sul quale effettuare i movimenti finanziari riguardanti il progetto.
5. Il progetto deve essere **avviato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione**, da parte del dirigente del Servizio provinciale competente, del finanziamento del progetto.
6. L'attività oggetto del progetto deve essere **conclusa e non oltre entro il 30 settembre 2020**.
7. Qualora alla data del 30 settembre l'attività prevista nel progetto non sia interamente conclusa, il Servizio provinciale competente, ai fini della rideterminazione del contributo, si riserva la valutazione del livello di fruibilità delle azioni attivate ed il riconoscimento della relativa spesa rimborsabile, fatti salvi i casi di revoca totale o parziale del contributo di cui all'articolo 20.

Art. 9

Irricevibilità e inammissibilità della domanda

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo e di quanto previsto dal presente articolo, ai fini del presente bando sono irricevibili le domande che:
 - a) sono presentate oltre il termine previsto dall'articolo 7;
 - b) sono presentate secondo modalità diverse da quelle previste dagli articoli 5 e 7;
 - c) sono prive di sottoscrizione;
 - d) non sono riconducibili a progetti di attività rientrante nelle aree di intervento e negli obiettivi indicati ai sensi dell'articolo 6 del presente bando.
2. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo e dall'articolo 10 di questi criteri, ai fini del presente bando sono inammissibili le domande che:
 - a) riguardano progetti la cui realizzazione ha avuto inizio in data antecedente a quella prevista nel presente bando;
 - b) riguardano progetti già finanziati da altri enti pubblici o privati a copertura dell'intera spesa (per progetti con copertura parziale della spesa, vedi articolo 11);

- c) riguardano progetti che, in sede di valutazione ai sensi dell'articolo 15 non hanno raggiunto la soglia minima di 16 (sedici) punti relativamente agli indicatori contenuti nelle aree di valutazione A + B .
3. Non sono ammessi a contributo progetti che includono attività che comportano entrate a favore del soggetto attuatore (da compartecipazione dei fruitori del servizio, da attività commerciale marginale, da altre fonti di finanziamento) che non siano indicate tra le voci di entrata del quadro economico del progetto.

Art 10

Regolarizzazione ed integrazione

1. Il Servizio si riserva, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo, la facoltà di:
- a) richiedere chiarimenti al soggetto attuatore sulla documentazione presentata e su elementi della proposta progettuale;
 - b) richiedere regolarizzazioni o integrazioni documentali al soggetto attuatore su mere irregolarità formali della documentazione già prodotta o comunque a completamento della documentazione già presentata, nella misura in cui non ne snaturi il contenuto.
2. In caso di mancato inoltro dei chiarimenti richiesti, mancata regolarizzazione/integrazione documentale ai sensi della lettera b) del comma 1 entro il termine assegnato dal Servizio Politiche Sociali, il Servizio conclude l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.

Art 11

Concorso di finanziamenti sulle attività del medesimo progetto

1. E' ammessa la concessione del contributo previsto da questo bando in concorso con altri finanziamenti concessi sul medesimo progetto a copertura parziale delle spese, a condizione che il finanziamento non sia previsto da legge provinciale e nella misura in cui non si verifichi una situazione di cumulo di benefici a copertura delle spese derivanti dalle medesime specifiche attività progettuali. In tal caso, le ulteriori agevolazioni di cui beneficia il soggetto attuatore o che lo stesso ha già richiesto al momento della presentazione della domanda del presente contributo devono essere dichiarate nella domanda stessa ed evidenziate in sede di rendicontazione.

Art. 12

Obblighi del soggetto attuatore

1. Il soggetto attuatore è tenuto a rispettare i seguenti obblighi:
- a) riportare, su qualsiasi documento o materiale informativo relativo alla realizzazione del progetto, i seguenti loghi:
 - il logo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
 - il logo della Provincia Autonoma di Trento;e la seguente dicitura "*Questa iniziativa è finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*". Nelle more della concessione del contributo, non è possibile invece utilizzare i sopra citati loghi;
 - b) pubblicare sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali (es. Facebook), entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 334, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e

le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'articolo 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019;

- c) rispettare le disposizioni in materia di tutela dei dati personali;
- d) adempiere agli obblighi assicurativi nei confronti dei volontari secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore;
- e) dare esecuzione alle attività previste nel progetto mediante **l'impiego di un numero di unità di personale volontario iscritto nel registro dei volontari almeno doppio rispetto al numero dei lavoratori a qualsiasi titolo retribuiti**, utilizzati nelle medesime attività. Nell'ipotesi in cui nel progetto non sia previsto l'impiego di personale a qualsiasi titolo retribuito, dovranno essere impiegati almeno n. 5 (cinque) unità di personale volontario iscritto nel registro dei volontari.
- f) comunicare tempestivamente al Servizio Politiche sociali qualsiasi modifica riferita ai soggetti attuatori di cui all'articolo 3, comma 1, ivi comprese quelle riguardanti gli aspetti disciplinati dall'articolo 3, comma 1 e la modifica dell'iscrizione agli Albo/Registro previsti dal comma 1;
- g) rimborsare ai singoli volontari (soci e non soci) soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio, alloggio, etc.) per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite con apposita delibera dal soggetto medesimo.

Art. 13

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese riferite alla realizzazione delle attività oggetto del progetto, ivi comprese le spese inerenti la relativa progettazione, l'esecuzione, l'automonitoraggio e la rendicontazione finale, esposte nella scheda del piano finanziario di progetto di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b).
2. Sono ammesse a contributo tutte le spese previste nel progetto sostenute a partire dalla data di avvio del progetto fino alla data di presentazione della rendicontazione e comunque per spese riferibili all'attività svolta entro il 30 settembre 2020, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4. Le spese riguardanti il pagamento di utenze, polizze, canoni o altre a pagamento periodico o differito) sono ammesse in quota parte, nella misura in cui sono pertinenti alle attività e al periodo di attività risultante dal progetto, a condizione che siano presentate entro il termine di rendicontazione del progetto ed incluse nella rendicontazione medesima.
3. Le spese di progettazione sono ammesse a contributo ancorchè sostenute antecedentemente alla data di avvio del progetto.
4. Sono ammesse le spese inerenti la predisposizione della documentazione necessaria per la rendicontazione del progetto alla Provincia, sostenute anche dopo la conclusione del progetto, ma comunque **entro e non oltre il 20 novembre 2020**.
5. Il piano finanziario di progetto è suddiviso in n. 4 (quattro) macrovoci:
 - spese del personale;
 - spese assicurative;
 - rimborso spese ai volontari;
 - spese di realizzazione del progetto.
6. Ogni macrovoce prevede le singole voci di costo sotto elencate:

- a) spese per il personale: sono ammesse le spese per il personale dipendente purché in sede di domanda e, successivamente in sede di rendicontazione, siano identificati, per unità lavorativa, i costi reali, le mansioni, l'orario di lavoro ordinario e il tempo speso nelle attività riguardanti il progetto nonché le spese per attività di collaborazione e/o consulenza e/o supporto specialistico preordinate alla progettazione, alla realizzazione dell'attività progettata, alla rendicontazione e all'automonitoraggio;
- b) rimborso spese dei volontari: l'attività dei volontari, che prenderanno parte al progetto, non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai singoli volontari (soci e non soci) potranno essere rimborsate dal soggetto attuatore soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio, alloggio, etc.) per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione medesima, a mezzo delibera dell'organo di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario (art. 17, comma 3 del Codice del Terzo settore).
- c) spese assicurative: sono ammesse le spese assicurative per i seguenti rischi, purché non già finanziate dalla Provincia o da altro soggetto:
- c1) infortunio, malattia e responsabilità civile verso terzi dei volontari (soci e non soci), alle seguenti condizioni e qualora i predetti volontari non godano già di equivalente copertura assicurativa con rimborso da parte della Provincia o di altro ente pubblico:
- i volontari assicurati siano dedicati al progetto;
 - i volontari siano iscritti nel registro dei volontari, come previsto dal D.LGS. 117/2017, art. 17 comma 1 e art. 18 comma 1.
- c2) responsabilità civile per danni causati a terzi in relazione allo svolgimento delle attività, a condizione che l'assicurazione copra l'intera durata dell'attività e nei limiti economici relativi a tale durata, a condizione che i documenti di spesa siano presentati entro il termine di rendicontazione del progetto ed inclusi nella rendicontazione medesima;
- E' fissato un limite massimo su base annua per ciascun volontario, di Euro 28,00= per polizza infortunio/malattia e di Euro 10,00= per responsabilità civile.
- Sono ammesse le spese per oneri assicurativi sostenuti anche in data antecedente all'avvio del progetto, per la quota riferita ai volontari coinvolti nel progetto e solo per il periodo in cui gli stessi sono stati impiegati nel medesimo;
- d) spese di realizzazione del progetto: sono ammesse le seguenti spese:
- spese amministrative, escluse quelle eventuali relative ad oneri per l'attività ordinaria dell'organizzazione;
 - spese per l'attivazione della PEC;
 - acquisto di beni di consumo;
 - acquisto di beni strumentali necessari per la realizzazione del progetto, entro il valore unitario massimo di Euro 516,46= IVA esclusa;
 - gestione automezzi dell'associazione destinati al progetto;
 - pubblicizzazione e divulgazione del progetto;
 - altri oneri assolutamente necessari per lo svolgimento dell'attività ivi compresi noleggi e canoni vari;

7. Si precisa altresì che in ciascuna macrovoce potranno rientrare anche altre eventuali voci di spesa afferenti alla macroarea, anche se non espressamente indicate, qualora indispensabili alla realizzazione del progetto.

8. Alcune voci di spesa non possono superare i seguenti limiti percentuali, calcolati sull'ammontare complessivo della spesa ammessa:

- spese amministrative: limite del 5 %;
- spese per progettazione, rendicontazione e monitoraggio: limite del 10 %;
- spese per la pubblicazione e la divulgazione del progetto: limite del 5 %;
- creazione ed implementazione sito web: limite massimo di 600,00 euro;
- acquisto beni strumentali/apparecchiature/attrezzature ed arredi necessari ai fini del progetto: limite del 30%.
- gestione automezzi dell'associazione destinati al progetto: limite del 10%.

Art. 14

Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili a contributo le spese non riferite alla realizzazione di attività oggetto del progetto e non identificate nel piano finanziario.

2. In particolare non sono ammesse a contributo le spese relative a:

- a) acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
- c) sanzioni, penali e interessi;
- d) l'I.V.A. in detrazione;
- e) gli oneri finanziari (interessi passivi, imposta di bollo);
- f) gli ammortamenti;
- g) spese derivanti dall'acquisizione di servizi o di prestazioni di lavoro da soci volontari dei partner coinvolti nel progetto;
- h) spese derivanti dal calcolo di valorizzazione monetaria di servizi o attività di volontariato;
- i) ogni altra tipologia di spesa non strettamente finalizzata e riconducibile alla realizzazione del progetto approvato o priva di una specifica destinazione.

Art. 15

Valutazione dei progetti, approvazione della graduatoria e concessione del contributo

1. Previa verifica preliminare del possesso dei requisiti in capo al soggetto attuatore, della completezza e regolarità dei documenti pervenuti, il Servizio valuta la qualità dei progetti e la loro rispondenza alle finalità del presente bando, attribuendo i relativi punteggi calcolati sulla base dei seguenti indicatori:

Criterio di valutazione	Indicatori	Articolazione del punteggio	Punteggio massimo
A) Appropriatezza del progetto	A1) Motivazioni del progetto: si valuta la chiarezza e l'approfondimento dell'analisi di contesto effettuata e dei bisogni rilevati	0 = assente 1 = scarsa 2 = sufficiente 3 = discreta 4 = buona 5 = molto buona 6 = ottima analisi approfondita e motivata	12
	A2) Obiettivi del progetto: si valuta	0 = assente	

	la chiarezza e la coerenza degli obiettivi progettuali rispetto all'analisi di contesto effettuata e alle finalità del bando con riferimento all'Area di intervento, come risultante dalla Tabella allegata	1 = scarsa 2 = sufficiente 3 = discreta 4 = buona 5 = molto buona 6 = ottima, obiettivi mirati e molto chiari	
B) Azioni del progetto	B1) si valuta la chiarezza delle azioni rispetto alle aree di intervento del progetto	0 = assente 1 = scarsa 2 = sufficiente 3 = discreta 4 = buona 5 = molto buona 6 = ottima, approfondita e motivata	
	B2) si valuta la pertinenza e il livello di efficacia programmato delle azioni rispetto alle aree di intervento del progetto	0 = assenti 1 = scarsi 2 = sufficienti 3 = discreti 4 = buono o molto buono la pertinenza <u>o</u> il livello di efficacia 5 = buoni e molto buoni la pertinenza <u>e</u> il livello di efficacia 6 = ottima la pertinenza (molto ben motivata) <u>o</u> il livello di efficacia 7 = ottime la pertinenza (molto ben motivata) <u>e</u> il livello di efficacia	
	B3) si valuta il livello di realizzabilità delle azioni	0 = assente 1 = scarsa 2 = sufficiente 3 = discreta 4 = buona 5 = molto buona (con dati pertinenti) 6 = ottima, approfondita e motivata	
	B4) Territorialità: si valuta la ricaduta delle azioni del progetto nel territorio di riferimento	0 = solo sul territorio del Comune in cui è ubicata la sede legale; 1 = sul territorio di più Comuni della Comunità in cui è ubicata la sede legale 2 = anche sul territorio di un'altra Comunità diversa da	

		<p>quella in cui è ubicata la sede legale;</p> <p>3 = anche sul territorio di 2 altre Comunità diverse da quella in cui è ubicata la sede legale;</p> <p>4 = anche sul territorio di più di 2 altre Comunità diverse da quella in cui è ubicata la sede legale;</p>	
C) Monitoraggio del progetto	C1) Monitoraggio: si valutano periodicità (in itinere o finale), tipologia (tradizionale od innovativa) e le metodologie utilizzate per monitorare e misurare il raggiungimento degli obiettivi di progetto	<p>0 = nessun monitoraggio</p> <p>1 = presenti</p> <p>2 = sufficienti</p> <p>3 = discrete</p> <p>4 = buone</p> <p>5 = molto buone</p> <p>6 = ottime (in tutte e tre i valori richiesti)</p>	6
D) Piano finanziario	D1) Imputazione al progetto delle singole voci di costo alle corrispondenti macrovoci	<p>0 = non corretta</p> <p>1 = imputazione corretta dei costi alle macrovoci ma non alle singole voci</p> <p>2 = corretta imputazione dei costi sia alle macrovoci che alle voci</p>	9
	D2) Spese: si valuta la congruenza delle spese previste rispetto alle azioni ed agli obiettivi prefissati	<p>0= incongruente</p> <p>1= insufficiente</p> <p>2= sufficiente</p> <p>3= media congruenza</p> <p>4=buona congruenza</p> <p>5=ottima congruenza</p>	
	D3) entrate: si valuta la capacità di reperire ulteriori entrate rispetto al cofinanziamento minimo previsto	<p>0 = altre entrate assenti</p> <p>1 = altre entrate per un ammontare complessivo inferiore al cofinanziamento richiesto</p> <p>2 = altre entrate per un ammontare complessivo pari o superiore al cofinanziamento minimo richiesto</p>	
E) Forme di partenariato	E1) si valuta il numero dei partner coinvolti nel progetto	1 punto per ogni partner (fino a 5 punti) non	

		coincidente, nel caso di organizzazioni di secondo livello e/o miste, con i soci della medesima	8
	E2) si valuta il coinvolgimento attivo nel progetto dei partner nel loro complesso, con riferimento alla chiarezza ed idoneità dei ruoli, alle discipline delle interrelazioni e all'organizzazione di strumenti di coordinamento delle azioni reciproche	0 = non rilevante 1 = poco rilevante 2 = rilevante 3 = molto rilevante	
G) Innovazione sociale	si valuta la capacità di sperimentare attività, servizi e modelli innovativi per affrontare problematiche ed effettive vulnerabilità sociali	0 = assente 1 = scarsa 2 = sufficiente 3 = discreta 4 = buona 5 = molto buona 6 = ottima	6

Totale massimo raggiungibile 64 punti

2. Il progetto è esaminato inizialmente sulla base degli indicatori contenuti nelle aree di valutazione A + B (Appropriatezza del progetto e Azioni del progetto): **soltanto se il punteggio minimo raggiunto è almeno pari a 16 punti, si procederà a valutare il progetto sulla base dei restanti criteri.**

3. In fase di valutazione dei progetti, possono essere apportate riduzioni ai costi previsti dal piano finanziario dei progetti presentati nel caso di non ammissibilità o incongruità di alcune voci di spesa o parti di esse.

4. Entro 30 (trenta) giorni dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande di contributo, il Dirigente del Servizio approva la graduatoria di merito, predisposta in ordine decrescente del punteggio attribuito con le modalità sopra esposte e concede le risorse. Con il medesimo provvedimento sono adottate le eventuali determinazioni in ordine all'irricevibilità e all'inammissibilità delle domande di contributo, così come indicate nell'articolo 9.

5. Nel caso di parità di punteggio, hanno priorità i progetti che hanno ottenuto un punteggio più elevato nelle aree di valutazione A) + B) previste nella sopracitata tabella. Qualora anche in

questo secondo caso il punteggio risulti pari, hanno priorità i progetti che hanno ottenuto un punteggio più elevato nell'area di valutazione D (piano finanziario).

6. La graduatoria di merito verrà comunicata ai singoli soggetti attuatori e pubblicata sul portale trentinosociale.it

Art. 16

Ammontare del contributo e criteri di ripartizione

1. Per ognuna delle aree di intervento individuate nella colonna 2 della Tabella allegata al presente bando, vengono finanziati fino a 2 (due) progetti, individuati tenendo conto, per ciascuna area d'intervento, del punteggio riportato in graduatoria. Le somme residuali rispetto a quanto stanziato saranno destinate al finanziamento di ulteriori progetti, tenuto conto dell'ordine dei medesimi nella graduatoria generale, indipendentemente dall'area di intervento.

2. Il contributo è pari al **95 per cento della spesa ammessa**, fino ad un massimo di contributo per ciascun progetto pari ad Euro 40.000,00= ad esclusione dei progetti afferenti all'area di intervento 1a) - ospitalità notturna delle persone senza dimora - per i quali il contributo massimo è pari a Euro 80.000,00= e dei progetti afferenti all'area di intervento 5a) – sensibilizzazione verso comportamenti di riduzione dello spreco, comportamenti sostenibili di produzione, consumo e riutilizzo - per i quali il contributo massimo è pari a Euro 20.000,00=.

3. La restante quota parte (co-finanziamento), pari almeno al 5 (cinque) per cento, sarà a carico del soggetto attuatore, che può avvalersi anche di eventuali risorse finanziarie messe a disposizione da soggetti terzi, pubblici o privati (finanziatori), e deve consistere in un apporto monetario.

4. In ogni caso l'ammontare del contributo non può essere superiore alla differenza tra il totale delle spese ammissibili previste ed il totale delle eventuali entrate.

Art. 17

Variazioni ai progetti ed ai piani finanziari approvati

1. Sono ammesse variazioni ai progetti e/o ai piani finanziari approvati dalla Provincia, a condizione che non modifichino la collocazione del progetto nell'area di intervento stabilita ai sensi dell'articolo 6 ed il riferimento all'obiettivo generale stabilito ai sensi del medesimo articolo, non alterino la natura dell'intervento, ad esempio incidendo sulle sue finalità, sui suoi contenuti essenziali, sulla tipologia dei beneficiari degli interventi, sulla natura e consistenza delle attività rese dal volontariato.

2. Sono ammesse variazioni che incidono sul piano finanziario del progetto approvato, alle seguenti condizioni:

a) quando, ad invarianza dell'importo complessivo risultante dall'iniziale piano finanziario di progetto, comportano compensazioni tra le diverse voci all'interno della medesima macrovoce di spesa

b) quando, ad invarianza dell'importo complessivo risultante dall'iniziale piano finanziario di progetto, comportano compensazioni tra voci di spesa appartenenti a macrovoci diverse, contenute nel 20 (venti) per cento del totale complessivo della spesa ammessa;

c) quando, le variazioni che si rendono necessarie comportano una riduzione della spesa complessiva e/o un aumento delle entrate previste.

3. Le variazioni ai progetti e/o ai piani finanziari approvati, sono comunicate al Servizio preventivamente alla loro attuazione, unitamente alle motivazioni che le hanno rese necessarie o opportune.

4. Le variazioni di cui al comma 2 lettera c) comportano una riduzione *in minus* del contributo concesso.
5. Le variazioni che comportano compensazioni tra voci di spesa appartenenti a macrovoci diverse superiori al 20 % del totale complessivo della spesa ammessa dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione ed eventuale approvazione da parte della Provincia Autonoma di Trento, che ne valuta la congruità.
6. Qualora le modifiche siano autonomamente introdotte dal soggetto attuatore prima che lo stesso abbia ricevuto l'autorizzazione della Provincia, le stesse devono intendersi a tutti gli effetti assunte sotto la diretta ed esclusiva responsabilità ed onere del soggetto stesso.

Art. 18

Modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi

1. I contributi sono erogati con le seguenti modalità:
 - a) prima tranche, su comunicazione da parte del soggetto attuatore dell'avvenuto avvio dell'attività prevista nel progetto, nella misura del 30 (trenta) per cento del contributo originariamente concesso o eventualmente rideterminato;
 - b) seconda tranche: su richiesta da parte del soggetto attuatore, da presentarsi non prima del 03 febbraio 2020 utilizzando l'apposito modulo approvato e pubblicato sul sito internet istituzionale, contenente anche la dichiarazione dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata a titolo di anticipazione e l'elenco delle spese sostenute nonché corredata da una sintetica relazione progettuale, contenente la descrizione delle attività realizzate fino a quel momento. La seconda tranche è erogata nella misura corrisponde alla differenza tra l'80 per cento dell'importo originariamente concesso o rideterminato e quanto già erogato in anticipazione;
 - c) saldo del contributo, dopo la presentazione della documentazione necessaria per la rendicontazione, a norma del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. e s.m., utilizzando l'apposita modulistica approvata e pubblicata sul sito internet istituzionale. La rendicontazione deve essere effettuata entro il 20 novembre 2020.
2. Nel caso in cui la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso, quest'ultimo è rideterminato sulla base della spesa effettivamente sostenuta. Qualora le somme già erogate siano superiori al contributo spettante, così come rideterminato, il Servizio provvede a recuperare la quota di contributo erogata in eccedenza, maggiorata degli interessi legali maturati a decorrere dalla data di adozione del relativo provvedimento di recupero.

Articolo 19

Attività di monitoraggio e valutazione d'impatto

1. Le attività del progetto sono oggetto, nel corso della loro realizzazione, di specifica attività di auto-monitoraggio, da parte del soggetto attuatore, secondo le modalità stabilite nel progetto stesso.
2. La Provincia, anche avvalendosi di propri organismi o enti strumentali o soggetti esterni competenti, può provvedere alla valutazione d'impatto delle attività progettate, con riferimento all'impatto finale e, se ritenuto necessario, anche a quello in itinere mediante monitoraggio intermedio.

Articolo 20

Revoca del contributo e sanzioni

1. Il Servizio provinciale competente provvede, con propria determinazione, alla revoca, totale o parziale, del contributo concesso nei seguenti casi:
 - a) utilizzo improprio del contributo concesso;
 - b) mancata realizzazione dell'intervento, anche per cause di forza maggiore non dipendenti dal soggetto attuatore;
 - c) introduzione di variazioni di spesa eccedenti i limiti di cui all'articolo 17, comma 2;
 - d) mancato rispetto dei termini previsti dall'articolo 18 per la presentazione della documentazione necessaria per la rendicontazione;
 - e) violazione accertata di disposizioni penali e amministrative nello svolgimento delle attività di progetto.
2. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui all'art. 12, c. 1, lett. b), resta ferma l'applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 125 ter della legge 124/2017, così come introdotto dall'art. 35 del d.l. 34/2019.
3. In tutti i casi previsti al comma 1), i soggetti attuatori sono tenuti a restituire le somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali maturati a decorrere dalla data di adozione del relativo provvedimento di revoca.

Articolo 21

Informazioni e contatti

1. Per informazioni relative al presente bando è possibile rivolgersi al Servizio Politiche Sociali, Ufficio accreditamento, affidamento e relazione con il terzo settore, via Gilli, n. 4 Trento: telefono 0461/492749, PEC serv.politichesociali@provincia.tn.it.
2. Il bando, la modulistica e successivamente ogni altro atto relativo al procedimento saranno disponibili sul portale trentinosociale.it.